

ANTEPRIMA LEGISLATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA I/2026

AZIONI DI LOBBY DI ANCE

AUDIZIONI SVOLTE

DDL DELEGAZIONE EUROPEA 2025

La Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, nell'ambito dell'esame, in seconda lettura, del DDL Delegazione europea 2025 ([DDL 1737/S](#)) ha svolto un breve ciclo di audizioni. L'ANCE, [ascoltata il 22 gennaio scorso](#), si è soffermata su alcuni articoli di diretto interesse per il settore delle costruzioni ed in particolare:

- con riferimento alla delega per l'adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulle macchine (Reg. UE 2023/1230), ha accolto favorevolmente l'inserimento, tra i criteri direttivi della previsione relativa alla lingua della documentazione tecnica e delle istruzioni per l'uso;
- ha ribadito l'importanza strategica del rafforzamento della sicurezza informatica nazionale e del corretto recepimento della Direttiva NIS2 (che istituisce un quadro giuridico unificato per sostenere la cibersicurezza in 18 settori critici in tutta l'Ue), apprezzando il ruolo di coordinamento attribuito all'ACN tra le diverse autorità competenti. Nel contesto dell'applicazione della NIS2, l'ANCE ha tuttavia sottolineato la necessità di chiarimenti applicativi riguardo agli obblighi contrattuali che potrebbero essere richiesti alle imprese della catena di approvvigionamento;
- ha auspicato l'inserimento della delega EPBD nel disegno di legge, evidenziando l'importanza di una strategia nazionale coerente con gli obiettivi europei di risparmio energetico.

Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il [Documento consegnato agli atti delle Commissioni](#)

LEP E AUTONOMIA DIFFERENZIATA

La definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) rappresenta un passaggio cruciale e non eludibile nel percorso di attuazione dell'autonomia differenziata: non sono un ostacolo, ma un presupposto di unità e servono a impedire, in modo concreto, che l'autonomia differenziata porti a una disgregazione del Paese o a nuove diseguaglianze territoriali. L'obiettivo è assicurare che la differenziazione sia sostenibile e responsabile. Parte da questa considerazione l'audizione della vicepresidente dell'Ance, Paola Malaballa, [tenutasi il 17 dicembre 2025](#) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, nell'ambito dell'esame del Disegno di legge delega [DDL 1623/S](#)

Le imprese edili e il bisogno di uniformità

Per l'ANCE è essenziale che i Lep assicurino che la differenziazione sia sostenibile e responsabile. Le imprese del settore operano quotidianamente su scala nazionale, con attività che spesso attraversano i confini regionali. Per mantenere l'efficienza e la certezza del quadro normativo nel quale sono chiamate ad operare, è essenziale che trovino un set di regole, procedure e standard minimi che siano chiari e soprattutto uniformi. "Se ogni Regione avesse regole totalmente si creerebbe un quadro normativo ambiguo e disomogeneo, influendo negativamente sulla competitività complessiva del sistema imprenditoriale", spiega la vicepresidente dell'ANCE. C'è, poi, un ulteriore rischio: i Lep individuati nei diversi ambiti di materia presentano nature molto diverse. In particolare, per quelli che non si traducono in prestazioni amministrative direttamente misurabili, non sempre risulta chiaro quale sia la soglia minima uniforme garantita su tutto il territorio nazionale. Questa ambiguità rischia di creare incertezza sull'esercizio della potestà normativa regionale al di sopra dei Lep e di alimentare un aumento del contenzioso tra Stato e Regioni, compromettendo l'equilibrio del riparto di competenze. Da qui l'invito alla massima cautela: alcuni richiami normativi che il legislatore intende elevare a Lep, secondo l'ANCE, dovrebbero essere prima aggiornati e riformati.

I punti centrali del settore delle costruzioni

Di fondamentale importanza per il settore delle costruzioni è la determinazione dei Lep nella materia del governo del territorio che ricomprende l'urbanistica e l'edilizia. Si tratta di un ambito segnato da una forte arretratezza normativa – con una legge urbanistica nazionale risalente al 1942 e standard urbanistici fermi al 1968 – e da un'elevata conflittualità tra Stato e Regioni, come dimostrano le numerose leggi regionali dichiarate incostituzionali negli ultimi anni. Per l'Ance è corretto definire livelli minimi di prestazione della pubblica amministrazione per garantire uniformità sul territorio nazionale, ma senza sacrificare la possibilità per le Regioni di valorizzare le proprie specificità e intraprendere percorsi di sviluppo differenziati. Dall'esame degli articoli 17-20 del Ddl emergono tuttavia criteri direttivi che, secondo l'Associazione, non sempre appaiono sorretti da sufficiente chiarezza. In particolare:

- in tema di pianificazione urbanistica, l'Ance ritiene che i Lep non debbano riguardare i contenuti dei piani urbanistici comunali. I Lep dovrebbero invece concentrarsi sulle garanzie procedurali: tempi certi, individuazione del responsabile del procedimento, partecipazione e accesso alla documentazione;
- quanto agli standard urbanistici, l'Associazione esclude che possano essere qualificati come Lep senza una previa riforma del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ormai anacronistico e non allineato agli indirizzi europei sulla rigenerazione urbana e il riuso del patrimonio esistente. Anche in questo caso, viene ribadita l'esigenza di flessibilità regionale.
- Nel campo dell'attività edilizia, caratterizzato da un quadro normativo frammentato e incoerente, l'Ance chiede di chiarire quali siano le prestazioni minime effettivamente garantite dalla pubblica amministrazione. Alcuni principi contenuti nel Ddl, come la semplificazione dei mutamenti di destinazione d'uso in assenza di "variazioni significative del carico urbanistico", appaiono troppo vaghi e rischiano di generare incertezza applicativa.

Ambiente, bonifiche ed economia circolare

Sulla tutela dell'ambiente e sull'economia circolare, l'Ance condivide l'importanza di definire Lep, ma avverte che non è sufficiente fare riferimento al solo Codice dell'ambiente. Negli ultimi anni, infatti, numerosi provvedimenti normativi e para-normativi hanno definito in modo puntuale requisiti e condizioni operative in materia di permitting ambientale, gestione dei rifiuti ed economia circolare, che devono essere adeguatamente considerati.

Particolare attenzione viene dedicata al tema delle bonifiche. L'Associazione condivide la necessità di fissare obiettivi territoriali per favorire la bonifica dei siti inquinati e la rigenerazione dei suoli degradati, anche alla luce delle criticità dell'attuale sistema, caratterizzato da eccessiva complessità, tempi lunghi e costi elevati. Appare senza dubbio importante definire dei livelli minimi di prestazione funzionali a garantire standard minimi uniformi di tutela ambientale e di recupero del territorio. In questo ambito, tuttavia, la definizione dei Lep dovrà necessariamente tenere conto della nuova Direttiva europea sul monitoraggio del suolo, che introduce un approccio graduale e basato sul rischio. Gli interventi di bonifica dovranno essere calibrati sulle caratteristiche specifiche dei siti e sul rischio effettivo per la salute e l'ambiente, evitando soluzioni standardizzate e non proporzionate. Principi che l'Italia sarà chiamata a recepire entro il 2028 e che, secondo l'Ance, non possono essere ignorati nella futura definizione dei Lep.

Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il [Documento consegnato agli atti delle Commissioni](#).

DDL CODICE DEGLI INCENTIVI: LE OSSERVAZIONI ANCE IN PARLAMENTO

Le Commissioni Attività Produttive della Camera e Industria del Senato hanno deliberato un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi ([Atto 294](#)). Al riguardo, l'ANCE aveva partecipato il 15 ottobre 2025 inviando un proprio documento di osservazioni in cui, in particolare, ha evidenziato la necessità di:

-in merito agli elementi premianti ai fini dell'accesso alle agevolazioni (art. 8):

- esplicitare in maniera più netta (quindi, non soltanto con un inciso come ora previsto) che l'applicazione dei criteri premianti (l'assunzione di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/1999; la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro femminile; il possesso della certificazione della parità di genere) non può essere effettuata se non risulta congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento;
- integrare gli elementi premiali che fanno riferimento al "welfare aziendale" con il riconoscimento del "welfare contrattuale", per valorizzare adeguatamente le peculiarità di un settore, come quello edile, in cui anche le piccole imprese assicurano ai propri dipendenti misure di welfare attraverso il sistema di contrattazione collettiva nazionale e territoriale;

-in merito all'esclusione dall'accesso agli incentivi delle imprese che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali (art. 9):

- al fine di scongiurare il rischio di penalizzare le imprese, circoscrivere l'ambito delle esclusioni alle sole agevolazioni finanziarie e prevedere un congruo periodo di entrata in funzione della previsione, anche considerando i tempi di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, differenziato a seconda della dimensione d'impresa;
- prevedere degli incentivi fiscali per gli investimenti che dovranno effettuare le imprese per prevenire i rischi catastrofali a cui sono soggette.

-in merito alla disciplina degli incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale (art. 16):

- considerata la specificità degli incentivi contributivi rispetto alla generalità degli incentivi alle imprese e al fine di dare certezza normativa alle imprese e per non vanificare le finalità degli sgravi contributivi, indicare espressamente che tra gli "incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale" non rientrano quelli contributivi;
- prevedere una norma di principio generale che escluda l'ipotesi di decaduta per tutte le attività, quali quella edile, esercitate tramite cantieri e siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito UE, e che utilizzano i beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti produttivi facenti capo alla medesima impresa (cd. mezzi d'opera di cantiere);

-in merito all'ambito di applicazione del provvedimento (artt. 1 e 20):

- chiarire che il nuovo Codice riguarda solo gli incentivi fiscali concessi sotto forma di crediti d'imposta e non altri meccanismi quali detrazioni d'imposta o deduzioni dal reddito imponibile;
- identificare in modo preciso quali sono gli incentivi fiscali sottoposti a istruttoria preventiva, appartenenti alla prima categoria indicata dal provvedimento, così da poter distinguere, in via residuale, quali sono gli incentivi cd. automatici;
- chiarire che la comunicazione preventiva per i crediti d'imposta cd. automatici ha lo scopo di monitorare la fruizione dell'incentivo, e non di svolgere una valutazione istruttoria.

Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il [Documento consegnato agli atti delle Commissioni](#).

AUDIZIONI DA SVOLGERE

DDL AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

La Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame, in seconda lettura, del DDL sulla delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs 42/2004, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica ([DDL 2606/C](#)), ha stabilito lo svolgimento di un ulteriore ciclo auditivo, rispetto a quello già svolto in prima lettura al Senato (a cui l'**ANCE** ha partecipato il 26 marzo 2025).

L'**ANCE**, in particolare, sarà ascoltata nel mese di febbraio in una data da definirsi.

COMMISSIONE D'INCHIESTA SICUREZZA E DEGRADO CITTÀ E PERIFERIE

La Commissione monocamerale d'inchiesta della Camera sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie **ha inserito l'ANCE tra i soggetti da convocare in audizione** e la data è prevista per il **22 aprile prossimo**.

La Commissione, insediatasi a dicembre 2023, annovera tra i suoi compiti, in particolare:

- **individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio**, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio;
- acquisire dati e informazioni sulle esperienze delle città italiane ed europee nelle quali si è provveduto **a regolamentare la trasformazione del patrimonio residenziale in alloggi turistici al fine di salvaguardarne l'assetto urbanistico**, nonché sulle proposte di disciplina in discussione presso le competenti sedi europee e sulle misure incentivanti per i proprietari che affittano le proprie abitazioni a lungo termine;
- **effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica**, approfondendo: analisi entità risorse a disposizione dei comuni e degli enti regionali competenti; soddisfazione della domanda abitativa; l'entità occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati;
- analizzare la **distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali** e la situazione della mobilità nelle aree metropolitane;
- **individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie** e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei c.d NEET (giovani che non studiano e non lavorano) professionale;
- indagare sull'**adeguatezza delle infrastrutture digitali delle città e delle loro periferie in relazione alle nuove forme di svolgimento del lavoro a distanza** e sugli effetti di queste ultime sulla ricostruzione di reti di prossimità nei quartieri periferici, sull'economia locale, sulla mobilità urbana, sulla riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane e sulla qualità dell'aria.

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali. Al riguardo, l'**ANCE** ha fatto formale richiesta di audizione.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali.

Al riguardo, l'**ANCE** ha fatto formale richiesta di audizione e sarà ascoltata il prossimo **19 febbraio**.

ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI



Disegni di Legge
all'esame della
Camera dei Deputati
al 27 gennaio 2026

Provvedimento	Iter
DDL "Riordino disciplina attività edilizia" <u>DDL 2332/C</u>	<p>Il disegno di legge delega a firma parlamentare (Gruppo FI) è all'esame della Commissione Ambiente dal 10 settembre scorso. La Commissione ha stabilito lo svolgimento di un ciclo auditivo, cui ANCE ha partecipato il 14 ottobre. È stato disposto l'abbinamento di un ulteriore DDL vertente sulla stessa materia: <u>DDL 535/C</u> recante Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni. Si è in attesa della trasmissione del testo del Governo approvato dal Cdm del 4 dicembre scorso: delega al Governo per l'adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni che autorizza l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un'ampia e organica revisione della normativa in tema di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l'obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi disciplinati dal Testo Unico dell'edilizia. Il testo prevede i seguenti criteri direttivi per l'esercizio della delega:</p> <ul style="list-style-type: none">-adozione di un testo unico della disciplina legislativa in materia edilizia;-definizione dei principi fondamentali della legislazione statale afferenti al governo del territorio e delle disposizioni operanti per le Regioni a statuto ordinario;-definizione dei LEP e principi fondamentali della pianificazione urbanistica, molti dei quali sono peraltro individuati;-definizione dei principi fondamentali relativi alla disciplina delle attività edilizie;-semplificazione dei procedimenti amministrativi, segnalazioni e comunicazioni;-promozione degli interventi di adeguamento del patrimonio esistente;-aggiornamento delle disposizioni sulla resistenza, stabilità e sostenibilità ambientale delle costruzioni;-miglioramento della qualità della progettazione edilizia;-eliminazione delle barriere architettoniche. <p>Per l'approfondimento dei contenuti si veda il Dossier della Camera.</p>
DDL "Delega autorizzazione paesaggistica". (DDL 1372/S) trasmesso alla Camera dei Deputati <u>(DDL 2606/C)</u>	<p>Il provvedimento, di iniziativa parlamentare (DDL <u>1372/S</u>), è stato esaminato dalle Commissioni riunite Cultura e Ambiente del Senato ed approvato il 17 settembre 2025 e assegnato il 19 settembre scorso alla Camera dei Deputati (<u>DDL 2606/C</u>) dove, al 21 gennaio 2026, è in corso l'esame alla Commissione Ambiente. Ance ha partecipato il 26 marzo 2025 allo svolgimento di un ciclo auditivo presentando alcune osservazioni. Dopo la conclusione del ciclo auditivo e la discussione generale svolta il 13 maggio 2025, è stato presentato un nuovo testo dei Relatori, su cui alla scadenza del termine sono stati formalizzati gli emendamenti tra cui le proposte ANCE per intervenire, nei diversi criteri di delega, in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none">-linee guida ministeriali;-semplificazione di interventi edili su immobili vincolati compresi in piani attuativi;-efficacia dell'autorizzazione paesaggistica;-modulistica di istanza unificata;-sportelli unici e conferenza di servizi semplificata;-obiettivi generali di delega;- proroga del termine per la delega per la revisione del DPR 31/2017 (autorizzazione paesaggistica semplificata e interventi esclusi). <p>Le proposte emendative sono state illustrate nella seduta del 17 giugno 2025, mentre pareri sono stati rinviati a luglio. Sono previste apposite linee guida del Ministero della cultura per assicurare l'esercizio di azioni di tutela nazionale. Il Governo adotterà i decreti legislativi per la revisione di procedure di autorizzazione paesaggistica.</p>

DDL "Data center" (DDL 1928/C)	<p>Il provvedimento è stato rinviato in Commissione Trasporti dall'Aula per alcune criticità di ordine finanziario, mentre è stata preannunciata dal Governo l'intenzione di intervenire sulla materia con un proprio testo. In Commissione alla scadenza del nuovo termine sono quindi stati formalizzati gli emendamenti sul testo A/R, tra cui alcune proposte del Relatore in parte volte a superare le suddette criticità finanziarie. In tale sede è stato, in particolare, approvato un emendamento che modifica, in senso negativo, la norma precedentemente approvata che, nel senso ANCE, era volta a ricomprendere gli edifici adibiti a c.d. "data center" all'interno della destinazione d'uso produttiva e direzionale. L'emendamento da ultimo approvato, invece, sopprime la parola "direzionale". Al riguardo, Ance ha provveduto a sensibilizzare, in particolare, i componenti delle Commissioni consultive che dovranno esprimersi sulle modifiche approvate.</p> <p>Resta confermata l'ulteriore norma auspicata da ANCE, volta ad estendere la previsione di deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi sia per quelli pubblici che privati. ANCE è, altresì, intervenuta con successo per evidenziare ulteriori disposizioni critiche. Il provvedimento mira a definire criteri e principi direttivi che dovranno guidare il Governo per la disciplina dei centri di elaborazione dati ed il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi. Tra i criteri di delega: prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO; prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici, nonché percorsi di valutazione e approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, veloci e con tempistiche certe; qualificare i progetti di nuovi centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, per cui si adotta un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi; introdurre misure di deroga a norme e strumenti urbanistici per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione dei centri di elaborazione dati.</p>
DL 200/2025 "Proroga termini" (DDL 2753/C)	<p>Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno avviato il 13 gennaio scorso, l'esame, in prima lettura, in sede referente, del provvedimento d'urgenza del Governo, deliberando un breve ciclo auditivo e fissando la scadenza degli emendamenti. Al riguardo, ANCE veicola le proprie proposte di proroga in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -limitazione responsabilità erariale; -criteri di computo CIGO; -attuazione della delega sulla disciplina del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità ed elenca quelli del tutto esclusi da tale autorizzazione. <p>Il testo prevede, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> -proroga al 31 dicembre 2026 della attività istruttoria assegnata al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (art. 1 c.1); -proroga al 31 dicembre 2026 della durata dell'incarico di Commissario straordinario e di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina (art. 1, c. 12e 13); -proroga al 31 dicembre 2027 della durata dell'incarico del subcommissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena (art. 1, c.2); -proroga al 31 dicembre 2026 del termine di cui all'art. 42-bis del DL 23/2020 per il completamento della realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa e, conseguentemente, della durata dell'incarico del Commissario straordinario (art. 1, c. 3); -proroga al 31 dicembre 2028 della durata dell'incarico di Commissario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio (art. 1 c. 5); -estensione della trasmissione ad ENEA tra le informazioni inerenti gli interventi agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali anche l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell'anno 2026, ai sensi dell'art. 3 del DL 39/2024 (art. 1, c.8); -proroga al 1º gennaio 2027 della decorrenza dei seguenti provvedimenti attuativi della delega fiscale:

	<p>Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs 173/2024 art. 4, c. 1);</p> <p>Testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs 174/2024 art. 4, c.2);</p> <p>Testo unico della giustizia tributaria (Dlgs 175/2024 art. 4, c.3);</p> <p>Testo unico in tema di versamenti e riscossione (Dlgs 33/2025 art. 4, c.4);</p> <p>Testo unico in tema di imposta di registro e altri tributi indiretti (Dlgs 123/2025 art. 4, c.5);</p> <p>-estende ulteriormente al 31 dicembre 2026 il termine per l'applicazione della disciplina prevista per i contratti di locazione passiva stipulati dalla P.A. dall'art. 16-sexies del DL 146/2021. Tale disciplina prevede la possibilità per le P.A. di non applicare il taglio forzoso del 15% o 30% sui canoni di locazione pagati ai privati a condizione che gli immobili locati soddisfino almeno una di tre condizioni date dalla norma (art. 4, c.6, lett. a);</p> <p>-proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro cui le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, degli immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio (art. 4, c.8);</p> <p>-proroga alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026 della disciplina sulle modalità svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 106 del DL 18/2020 art. 4, c.11);</p> <p>-proroga all'anno 2026 del termine entro cui il cofinanziamento regionale dei piani triennali delle Fondazioni ITS non ha natura obbligatoria (art.6, c. 6);</p> <p>-previsione che il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili vincolati, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi o che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2026 all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni (art. 8, c. 3);</p> <p>-proroga per il 2026 della sospensione dell'aggiornamento biennale di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada (art. 9, c.1);</p> <p>-proroga ulteriore della procedura per l'accesso a finanziamenti del Fondo di cui all'art. 1, c. 891, della L. 145/2018, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po stabilendo che un decreto ministeriale individui gli interventi, secondo l'originaria graduatoria, che possono ricevere ulteriori rate, a condizione che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 30 giugno 2026 (art. 9, c.2);</p> <p>proroga al 1° gennaio 2026 dell'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, di cui all'articolo 27, comma 1, del Dlgs 199/2021 (art. 13, c.2);</p> <p>-proroga a tutto il 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 15-bis, comma 1, del DL n. 145/2023, convertito dalla legge 191/2023 (art. 14, c.1);</p> <p>-proroga al 31 dicembre 2026 di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali (art. 16, c.1);</p> <p>-proroga al 31 dicembre 2026, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico ricettive, del termine relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese (art. 16, c.2);</p> <p>-modifica della disciplina relativa all'irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, prorogando al 15 dicembre 2026, il termine relativi alla presentazione degli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale (art. 16, c.3).</p>
Per l'approfondimento si veda anche il Dossier della Camera .	

DDL “Rappresentanza di interessi” <u>(DDL 2336/C)</u>	<p>Il provvedimento, di iniziativa del Presidente della Commissione, On. Nazario Pagano (FI), fa seguito all'indagine conoscitiva conclusa il 19 settembre 2024. È stato esaminato il 22 gennaio 2026, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha concluso l'esame delle proposte emendative formalizzate. In particolare, dopo il parere favorevole del Governo, sono state approvate le proposte ANCE che escludono dal campo di applicazione della disciplina del provvedimento le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali. Il testo, nel disciplinare l'attività di relazione per la rappresentanza di interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prevede la specifica definizione di «decisori pubblici» e «rappresentanti di interessi»; -l'istituzione di un registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi, identificando l'organismo competente alla sua tenuta nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); - l'obbligo per i rappresentanti di interessi di iscrizione al registro e di tenuta ed aggiornamento con cadenza trimestrale di una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici, inserita nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. <p>Il testo, dopo l'espressione dei pareri di competenza da parte delle altre Commissioni in sede consultiva, tornerà in Commissione referente per il conferimento del mandato al Relatore a riferire in Aula.</p> <p>Per approfondimenti sui contenuti del testo si veda anche il Dossier della Camera.</p>
DDL “PMI” <u>(DDL 2673/C)</u>	<p>Il provvedimento del Governo, dal 19 gennaio 2026, è all'esame dell'Aula, per l'approvazione in seconda lettura, dopo la conclusione in Commissione Attività Produttive, dove è stato approvato un emendamento del Relatore che ha soppresso il Capo VI del testo relativo alla Certificazione unica di conformità delle filiere della moda (articoli dal 26 al 30). Il testo tornerà quindi al Senato in terza lettura per l'approvazione definitiva. In prima lettura al Senato, l'Ance è intervenuta con una propria proposta sul riconoscimento della formazione 16 ore MICS a tutti i lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, che, in Commissione non ha trovato accoglimento, per il parere contrario del Governo (<i>la proposta è stata ripresentata su autonoma iniziativa parlamentare in seconda lettura ma respinta come tutte le altre</i>). L'Ance ha svolto, inoltre, azioni di contrasto sui numerosi emendamenti presentati, volti a modificare la disciplina dell'impresa artigiana, sensibilizzando autorevoli parlamentari di maggioranza e opposizione, il Governo, altre associazioni datoriali ed il sistema associativo. A seguito di questa azione, tutti gli emendamenti sono stati respinti e/o ritirati. È stata però approvata una proposta che delega il Governo a rivedere con apposito decreto legislativo, da emanarsi entro 9 mesi, la riforma dell'artigianato (sempre che la delega venga esercitata!). Vengono indicati specifici criteri per l'esercizio della delega e previsto che dall'esercizio della stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri finanziari. Sul tema è stato, inoltre, accolto un ordine del giorno in Aula (G11- bis.201 a firma del Sen. Romeo - Lega) che impegna il Governo ad avviare un tavolo di confronto presso il MIMIT con tutte le associazioni interessate per una riforma condivisa della Legge Quadro sull'artigianato, che oltre alla figura dell'imprenditore, abbracci l'intero sistema dell'artigianato (<i>anche sul tema dell'impresa artigiana sono stati ripresentati numerosi emendamenti a firma della minoranza in seconda lettura</i>). Il provvedimento, emanato in attuazione dell'art.18 delle “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” (L. n.180/2011), costituisce il primo intervento organico in materia, introducendo una serie di misure di favore per le PMI in relazione, tra l'altro, agli eccessivi oneri amministrativi, alle difficoltà di accesso ai finanziamenti agevolati e al credito delle banche e al rafforzamento della competitività.</p> <p>In particolare: si riconoscono le società denominate “centrali consortili” quali enti mutualistici di sistema, soggetti alla vigilanza del Ministero ed aventi funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni delle MPMI; si prevede che l'INAIL elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; si delega il Governo al riordino della disciplina dei confidi; si delega il Governo alla riforma in materia di Start up e PMI innovative; si ridefiniscono il ruolo e le funzioni del Garante per le micro, piccole e medie imprese con l'istituzione di un tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Per approfondire i contenuti del provvedimento come modificato si veda anche il Dossier della Camera.</p>

INTERROGAZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

QUESTION TIME IN TEMA DI POLITICHE ABITATIVE: LA RISPOSTA DEL MINISTRO TOMMASO FOTI

Nel **Question time** in Aula alla Camera, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti ha **risposto all'Interrogazione (n. 3-02439)**, primo firmatario l'On. Bignami del gruppo FDI) in materia di **promozione delle politiche abitative**, anche alla luce del recente accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni per il rafforzamento degli interventi a favore dell'accesso alla casa.

In particolare, nella sua risposta il Ministro ha evidenziato – **in coerenza con l'esigenza di una politica abitativa strutturale più volte richiamata da ANCE** – che:

- il tema della casa è una priorità dell'Esecutivo sin dall'inizio della legislatura**, ed è stabilmente inserito nell'agenda di Governo;
- il 1° aprile 2025 la Commissione europea ha fornito nuove linee guida** per favorire un utilizzo più efficace delle risorse di coesione, anche in relazione al sostegno alle politiche abitative;
- a seguito del confronto con le Regioni è stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato-Regioni**, che prevede **un ulteriore miliardo di euro** da destinare agli interventi in materia abitativa;
- le nuove risorse si aggiungono a 1,6 miliardi già consolidati** nel tempo su diversi livelli di programmazione, portando così la dotazione complessiva a **circa 2,6 miliardi di euro**;
- ulteriori risorse potrebbero provenire dal Piano nazionale Metro Plus**, con una stima di circa **400 milioni di euro** legati alle 14 città metropolitane interessate;
- l'obiettivo strategico del Governo è la realizzazione di 100.000 nuovi alloggi nei prossimi 10 anni**, come indicato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con interventi orientati sia alla **vendita a prezzi accessibili**, sia alla realizzazione di **edilizia residenziale pubblica** ed **edilizia residenziale sociale**.

SENATO DELLA REPUBBLICA



**Disegni di Legge
all'esame del Senato
della Repubblica
al 27 gennaio 2026**

Provvedimento	Iter
DDL "Delegazione europea 2025" (DDL 1737/S)	<p>La Commissione Politiche dell'Unione europea ha avviato il 13 gennaio scorso l'esame del provvedimento del Governo, in seconda lettura, deliberando lo svolgimento di un ciclo auditivo a cui ANCE ha partecipato il 22 gennaio scorso. L'ANCE si è soffermata su alcuni articoli di diretto interesse per il settore delle costruzioni: -con riferimento alla delega per l'adeguamento della normativa nazionale al nuovo Regolamento europeo sulle macchine (Reg. UE 2023/1230), ha accolto favorevolmente l'inserimento, tra i criteri direttivi della previsione relativa alla lingua della documentazione tecnica e delle istruzioni per l'uso; -ha ribadito l'importanza strategica del rafforzamento della sicurezza informatica nazionale e del corretto recepimento della Direttiva NIS2 (che istituisce un quadro giuridico unificato per sostenere la cibersicurezza in 18 settori critici in tutta l'Ue), apprezzando il ruolo di coordinamento attribuito all'ACN tra le diverse autorità competenti. Nel contesto dell'applicazione della NIS2, l'ANCE ha tuttavia sottolineato la necessità di chiarimenti applicativi riguardo agli obblighi contrattuali che potrebbero essere richiesti alle imprese della catena di approvvigionamento; -ha auspicato l'inserimento della delega EPBD nel DDL, evidenziando l'importanza di una strategia nazionale coerente con gli obiettivi europei di risparmio energetico. Nel testo trasmesso dalla Camera (DDL 2754/C) è confermato l'emendamento ANCE/Confindustria approvato in Commissione che, nell'ambito del recepimento del Regolamento(UE)2023/1230 sulle macchine, inserisce tra i criteri di delega per l'adeguamento nazionale al regolamento europeo sulle macchine la previsione della lingua in cui va redatta la documentazione indicata dal Regolamento stesso. Le proposte di minoranza per inserire nel testo il recepimento della Direttiva EPBD non sono state votate in sede referente, avendo parere contrario della Commissione Attività produttive. Tra gli articoli del testo, in particolare, si evidenziano i seguenti:</p> <p>Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG))</p> <p>Contiene i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'attività di adattamento della disciplina interna al contenuto del regolamento (UE) 2024/3005, in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG, mediante uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il regolamento (UE) 2024/3005 è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e diverrà applicabile in data 2 luglio 2026 (finanza sostenibile).</p> <p>Art. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali)</p> <p>Il regolamento (UE) 2024/1244 del 24 aprile 2024 integra le disposizioni recate dal regolamento(CE) 166/2006 introducendo una complessa disciplina per acquisire dati ambientali presso i gestori di attività produttive, sia per dare attuazione agli obblighi recati dal protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti, sia nella prospettiva di sviluppare un sistema integrato di gestione dei dati ambientali relativi alle attività produttive, in stretta sinergia con gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE (come poi modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785), nel quadro delle</p>

	<p>iniziative volte alla informatizzazione e trasparenza dei dati ambientali. Tra gli obblighi derivanti dal regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° gennaio 2028, i dati dovranno essere inviati in sede unionale secondo le nuove regole (articoli 20, 21 e 22 del regolamento); ciò significa che: - i dati relativi all'annualità 2027 dovranno essere raccolti secondo le nuove regole; - dal 1° gennaio 2027 i gestori e le autorità competenti dovranno poter disporre di tutte le informazioni necessarie a raccogliere e validare i dati e a valutane la qualità; - le disposizioni volte a guidare le operazioni di raccolta, validazione e valutazione dei dati dovranno essere emanate entro l'anno 2026. Tra i criteri di delega previsti: <p>-lettera a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse; -lettera f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempire.</p> <p>Art. 18 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette)</p> <p>Il regolamento si propone, tra l'altro, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -individuare i progetti prioritari essenziali per rafforzare la resilienza e la competitività dell'industria dell'UE a zero emissioni nette, qualificandoli come progetti strategici; -ridurre gli oneri amministrativi per lo sviluppo di progetti di produzione a zero emissioni nette e assicurare procedure di autorizzazione più semplici e rapide, in particolare per i progetti strategici, al fine di garantire condizioni favorevoli alla pianificazione degli investimenti. Vengono previsti specifici criteri di delega. Tra le direttive da recepire elencate nell'allegato A (è presente un solo allegato perché le direttive UE saranno recepite tramite decreti legislativi da inviare al parere delle Commissioni parlamentari) si evidenziano: -direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE); -direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; -direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso; -direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; -direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) Per l'approfondimento dei contenuti si veda anche il Dossier del Senato.
<p>DDL “Rigenerazione urbana” <u>(DDL 29/S e abb.)</u></p>	<p>I provvedimenti di iniziativa parlamentare sono all'esame, in prima lettura, della Commissione Ambiente che il 18 settembre 2024 ha adottato il testo unificato del Relatore, sul quale è stato deciso lo svolgimento di un ulteriore ristretto ciclo auditivo (oltre a quello già svolto sui singoli provvedimenti abbinati all'esame). L'ANCE, ascoltata il 1° ottobre 2024, ha evidenziato l'esigenza di alcuni "correttivi" ed espresso apprezzamento per l'impegno a promuovere un programma nazionale sulla rigenerazione urbana, rilevando come sia prioritario migliorare il rapporto tra Stato, Regioni e Enti locali. Alla scadenza del termine fissato, sono stati formalizzati gli emendamenti, tra cui le proposte ANCE. Nella seduta del 12 settembre 2025 il Relatore ha presentato un nuovo testo unificato – frutto di un lavoro congiunto fra le forze politiche di maggioranza e il Governo – che, da un lato, mette a sistema alcune delle proposte emendative che erano state presentate al precedente Testo Unificato, e dall'altro, introduce degli aspetti innovativi rispetto al precedente testo. Pur avendo accolto alcune proposte ANCE (come, ad esempio, la dichiarazione di interesse pubblico degli interventi di rigenerazione e l'eliminazione delle definizioni e dei riferimenti connessi al tema dei servizi ecosistemici, ecc.), il nuovo Testo presenta criticità. A tale riguardo, l'ANCE ha veicolato le proprie proposte di modifica che sono state formalizzate dalla maggioranza. Dopo lo stop per la sessione di bilancio, l'esame in sede referente dovrebbe riprendere questa settimana, mentre in sede consultiva la scorsa settimana in Commissione Bilancio è stato sollecitato il Governo a depositare la relazione tecnica sulle norme, ancora mancante da settembre scorso. Il provvedimento – al momento – è calendarizzato in Aula dal 10 febbraio p.v.</p>

<p>DDL delega “Livelli essenziali delle prestazioni (LEP)” <u>(DDL 1623/S)</u></p>	<p>Il provvedimento del Governo dal 26 novembre scorso è all'esame della Commissione Affari costituzionali, che ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni preliminari sul testo. Al riguardo, l'ANCE, ascoltata il 17 dicembre scorso, ha evidenziato, in particolare, che la definizione dei LEP è indispensabile per un'autonomia differenziata sostenibile, capace di evitare nuove diseguaglianze territoriali. Nello specifico, ha chiesto regole misurabili e uniformi, soprattutto in urbanistica, edilizia e ambiente, per garantire certezza normativa alle imprese, ridurre il contenzioso e assicurare standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale, lasciando alle Regioni adeguati margini di flessibilità. Le audizioni proseguono ulteriormente questa settimana. Il testo prevede, in particolare:</p> <p>Art. 1 -Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</p> <p>Viene previsto in particolare che i decreti legislativi adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti, sono trasmessi per il parere alla Conferenza unificata e successivamente alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 15 giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere adottato (<i>cd doppio parere</i>). Il Governo, con la procedura descritta, entro 18 mesi dalla entrata in vigore di ciascun decreto legislativo può adottare disposizioni integrative dei medesimi decreti legislativi.</p> <p>Art. 2 - Principi e criteri direttivi generali di delega. Sono previsti i seguenti criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determinare i livelli essenziali, anche non quantificabili in termini finanziari, nell'ambito delle prestazioni o erogazioni, o degli obblighi di dare, di fare o di astensione nei confronti di privati, che gravano sui pubblici poteri, anche nella loro funzione regolatoria o di gestione, di seguito denominati «prestazioni», e che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; b) avvalersi del lavoro istruttorio già compiuto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini della ricognizione, in relazione a ciascuna materia, ambito di materia o settore organico di materie: <ol style="list-style-type: none"> 1) delle funzioni che, in base alla normativa vigente, sono esercitate dallo Stato o dagli enti territoriali, individuando le prestazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a); 2) <i>dei LEP già individuati o desumibili dalla normativa vigente</i>; c) tenere conto delle eventuali sopravvenute integrazioni e modificazioni alle norme e ai provvedimenti richiamati negli articoli da 3 a 32 del testo; d) anche tenendo conto della ricognizione svolta in base alla lettera b), determinare per ciascuna delle prestazioni individuate il livello essenziale da assicurare uniformemente su tutto il territorio nazionale, valutando se confermare, modificare, accorpate i LEP oggetto della medesima ricognizione o introdurne di nuovi; prevedere <i>standard</i> organizzativi e di attività, nonché la fissazione delle modalità di erogazione delle prestazioni medesime, ove questi costituiscano condizioni necessarie per garantire omogeneità nella qualità delle prestazioni e uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali; e) determinare i LEP coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, prevedendo, ove necessario in base alle risorse disponibili, un percorso graduale di raggiungimento dei medesimi LEP, fissando obiettivi di servizio intermedi, ferma restando l'applicazione dell'art. 10, c. 2, L. 26 giugno 2024, n. 86; f) distinguere i LEP quantificabili dai LEP non quantificabili, relativi a prestazioni di cui alla lett. a), non caratterizzate da elementi idonei a consentire la precisa determinazione del fabbisogno standard per ogni ente e per cui individuare profili di misurabilità; <p>Artt. da 3 a 32 – Principi e criteri direttivi specifici. Vengono individuati gli specifici principi direttivi, stabiliti in base alle funzioni attinenti a ciascuna materia, ambito o settore organico di materie: Tutela e sicurezza del lavoro; Istruzione; Ricerca scientifica e tecnologica; Alimentazione; Ordinamento sportivo; Governo del territorio; Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; Tutela e valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali; Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione dei beni ambientali.</p>
--	---

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Legge	Descrizione
DDL "Concorrenza" (DDL 2682/C) Legge n. 190/25 del 18 dicembre 2025, pubblicata in GU n. 294 del 19 dicembre 2025	<p>Il provvedimento del Governo (DDL 1578/S), inviato dalla Commissione in Aula, senza conclusione dei lavori, dove è stato licenziato in prima lettura il 29 ottobre scorso con la fiducia (sull'emendamento del Governo 1.900 interamente sostitutivo del testo, con una sola modifica riguardante il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico) e trasmesso alla Camera dei Deputati il 31 ottobre 2025 (DDL 2682/C) è stato approvato il 10 dicembre 2025 ed è divenuto la legge n. 190/25 del 18 dicembre 2025, pubblicata in GU n. 294 del 19 dicembre 2025.. Al Senato, l'ANCE aveva una proposta, che aveva passato il vaglio di ammissibilità, volta a prevedere l'inserimento dei Poli di innovazione digitale europei (EDIH) tra i soggetti che possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di trasferimento tecnologico definiti tramite atto di indirizzo dei Ministeri coinvolti. Tra le norme previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare i controlli degli enti locali per gestire i servizi pubblici locali (art. 1); - sanzioni per l'omessa adozione e pubblicazione o incompletezza, da parte dell'ente locale, della cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 2); - modifiche alla disciplina di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (art. 3); - disposizioni in tema di servizi di trasporto pubblico regionale e volte a favorire la più ampia partecipazione di operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale (art. 4); - misure di finanziamento e coordinamento per favorire il trasferimento tecnologico e contribuire alla trasformazione delle filiere produttive nazionali (art. 8); -nella disciplina di società tra professionisti, modifica dei requisiti per la costituzione e l'iscrizione nella sezione speciale del relativo Albo professionale (art. 9). <p>Per approfondimenti sui contenuti del testo si veda anche il Dossier del Senato.</p>
DDL Bilancio 2026 (DDL 1689/S) ora Legge 199 del 30 dicembre 2025, Testo ripubblicato in suppl. ord G.U. del 21 gennaio 2026 n. 16	<p>Il DDL Bilancio 2026 (DDL 1689/S) è stato approvato dal Senato il 30 dicembre 2025 ed è divenuto la legge 199/25 del 30 dicembre 2025, pubblicata nel supplemento ordinario della GU n. 301 del 30 dicembre 2025 e poi ripubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. del 21 gennaio 2026 n. 16.</p> <p>Nel corso della seduta del 4 novembre, le Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera dei Deputati hanno svolto l'audizione (link all'audizione) dei rappresentanti di Confabitare e Federcasa nell'ambito dell'esame del Ddl Bilancio 2026 (S. 1689).</p>
DDL "Corte dei Conti" (DDL 1457/S) Legge n. 1/26 del 7 gennaio 2026, GU n. 4 del 7 gennaio 2026.	<p>Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato hanno concluso l'esame in seconda lettura, respingendo tutti gli emendamenti e dando mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Aula sul testo trasmesso dalla Camera ed approvato il DDL il 27 dicembre scorso. In fase emendativa l'ANCE ha evidenziato le criticità di alcuni emendamenti, analoghi a quelli già formalizzati alla Camera, che hanno ricevuto parere contrario. Si tratta, in particolare, delle proposte volte a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 21, c. 2 del DL 76/2020 che restringe la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissione dei pubblici funzionari e della proposta volta ad estendere il giudizio della Corte dei Conti su istanza di parte alle materie connesse all'esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le determinazioni dei CCT aventi natura di lodo contrattuale. Il testo prevede modifiche agli artt. 1 e 3 - legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e controllo della Corte dei Conti.</p>

ATTIVITÀ DEL GOVERNO

ATTI DEL GOVERNO

Provvedimento	Iter
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Atto n. 369)	<p>Le Commissione Ambiente di Camera e Senato avviano il 20 gennaio l'esame dello Schema di Dlgs recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (Atto 369) ai fini dell'espressione di un parere al Governo entro il 18 febbraio prossimo.</p> <p>Il testo si compone di 6 articoli:</p> <p>L'articolo 1 individua oggetto e ambito di applicazione del testo. L'articolo 2 individua le autorità nazionali competenti per l'applicazione del regolamento. In particolare, viene disposto che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento.</p> <p>L'articolo 3 disciplina la redazione e l'adozione del Piano nazionale di ripristino. In particolare, le autorità nazionali competenti nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza unificata.</p> <p>L'articolo 4 individua quali amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino. Il MASE e il MASAF, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini. Vengono previsti specifici obblighi delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>L'articolo 5 prevede la costituzione, presso il MASE, di un Tavolo interministeriale di indirizzo e coordinamento strategico che si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.</p> <p>Per approfondimenti sui contenuti del testo si veda anche il Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.</p>

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Si segnalano i principali atti di indirizzo e di controllo di interesse del settore presentati o discussi in Parlamento nella settimana:

Riepilogo dal 19 al 23 gennaio 2026, contenente, tra le tematiche sottoposte al Governo: aggiornamento piani economico-finanziari (PEF) concessionarie autostradali; misure a contrasto del blocco edilizio; mancata approvazione piano speciale definitivo per la ricostruzione ex DL 61/2023; qualificazione project manager; Piano straordinario per la messa in sicurezza degli immobili nei Campi Flegrei; politiche abitative; misure contro il dissesto idrogeologico e riattivazione Unità di missione "Italia sicura"; politiche a sostegno dell'occupazione giovanile

CONSIGLIO DEI MINISTRI



Sedute del Consiglio
dei ministri al
al 27 gennaio 2026

La riunione **preparatoria del Consiglio dei Ministri** (preconsiglio) prevista per **27 gennaio** ha ad oggetto l'esame, tra l'altro, dei seguenti provvedimenti:

- Schema di decreto-legge: ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del **piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione**;
- Schema di disegno di legge: delega al governo per la riforma ed il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie, rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica;
- Schema di decreto legislativo: adeguamento del **testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**, dl cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE), 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (esame definitivo)
- Schema di decreto legislativo: recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (esame preliminare)
- Schema di decreto del presidente della repubblica: modifica del regolamento recante individuazione degli **interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata**, dl cui al DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 26 gennaio 2026 ed ha approvato:

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la **dichiarazione dello stato di emergenza**, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana e che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e gravi danni ai litorali coinvolti, con conseguenze rilevanti sulle attività economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici. Lo stato d'emergenza è dichiarato sulla base della individuazione dei Comuni desumibili dalle richieste regionali e suscettibile di specificazione con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, sono stati stanziati **100 milioni di euro**, da ripartire equamente tra le **tre Regioni**, a valere sul **Fondo per le emergenze nazionali**. Hanno partecipato alla riunione, i Presidenti delle tre Regioni interessate.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito [il 20 gennaio 2026](#) ed ha approvato:

NORME EUROPEE SULLA DOMANDA DI PERMESSO UNICO DI SOGGIORNO E LAVORO

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.

Il decreto semplifica radicalmente l'iter amministrativo per la domanda di permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali. Tra le principali novità, viene introdotto un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta. Inoltre, il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti. In caso di disoccupazione, il permesso non verrà revocato, permettendo al lavoratore di rimanere nel territorio nazionale per un periodo minimo di tre mesi per cercare una nuova occupazione, rafforzando così le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorendo l'integrazione regolare.

TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. L'intervento normativo è volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell'accresciuta rilevanza dei fenomeni di degrado ambientale, della perdita di biodiversità e degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché della dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale. Si introducono modifiche al Codice penale, aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti, con particolare riferimento alle fattispecie di inquinamento ambientale e alle nuove ipotesi di commercio di prodotti inquinanti, produzione e commercio di sostanze ozono-lesive e di gas a effetto serra. Inoltre, si rafforzano le circostanze aggravanti, si precisa la nozione di condotta abusiva e si adegua il trattamento sanzionatorio, in coerenza con le indicazioni della direttiva europea. Il provvedimento amplia il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), e adegua la disciplina delle sanzioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività. Al fine di assicurare la cooperazione e il coordinamento più efficaci e tempestivi tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, si istituisce presso la Procura generale presso la Corte di cassazione il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. Di tale Sistema fanno parte: il Procuratore generale presso la Corte di cassazione; i Procuratori generali presso le Corti d'appello; il Procuratore nazionale antimafia. Entro il 21 maggio 2027, il Parlamento elabora e pubblica la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. Tale documento programmatico, aggiornato ogni tre anni, definirà gli obiettivi prioritari della politica nazionale, valuterà le risorse necessarie e promuoverà misure per innalzare la consapevolezza pubblica sulla tutela ambientale.

COOPERAZIONE CON GLI EMIRATI ARABI UNITI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025 (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025. Il provvedimento istituisce una cornice giuridica stabile per consolidare le capacità difensive di entrambi i Paesi, favorendo la comprensione reciproca sulle sfide alla sicurezza nella regione del Mediterraneo allargato e del Golfo. La cooperazione si svilupperà attraverso lo scambio di visite e delegazioni, la partecipazione a seminari e corsi di formazione presso istituzioni militari, nonché lo sviluppo di attività addestrative ed esercitazioni congiunte. L'intesa mira, inoltre, a incentivare la collaborazione industriale e la ricerca scientifica nel settore della difesa, promuovendo il trasferimento di tecnologie e il supporto logistico tra le rispettive Forze Armate. Per garantire l'efficacia operativa dell'Accordo, viene istituito un Comitato congiunto per la cooperazione nel settore della difesa, incaricato di definire i piani annuali di attività e monitorare l'andamento dei progetti, assicurando che ogni iniziativa si svolga nel rispetto dei principi di sovranità, reciprocità e degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

PROROGA DI DELEGHE LEGISLATIVE

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno (disegno di legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha approvato un disegno di legge che introduce la proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero. Nello specifico, il termine per l'adozione dei decreti legislativi relativi al riordino delle funzioni e del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene differito al 31 ottobre 2026. Tale estensione si rende necessaria per completare un percorso normativo complesso volto a valorizzare le specialità del Corpo, inclusa l'introduzione della specialità "telecomunicazioni", e a implementare nuovi criteri di progressione in carriera basati sul merito comparativo. Parallelamente, si porta da sei a dodici mesi il termine per la revisione del testo unico delle leggi per l'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali. La proroga è finalizzata a garantire la messa in sicurezza delle procedure informatiche legate all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), evitando che l'entrata in vigore delle nuove norme coincida con le scadenze elettorali amministrative della primavera, garantendo così la piena stabilità operativa degli uffici elettorali comunali.

CONFERENZE STATO - REGIONI E UNIFICATA



Esiti delle
Conferenze Stato-
Regioni e Unificata
al 27 gennaio 2026

In relazione alla riunione delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata del **15 gennaio 2026** si evidenziano i seguenti esiti ed atti:

Conferenza Stato-Regioni

[Parere, ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante "Determinazione del contingente triennale 2026/2028 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini". \(Rinvio\)](#)

Conferenza Unificata

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano generale di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante "**Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile**". (Accordo sancito)

[Documento consegnato dalle Regioni](#)

[Documento consegnato dall'Anci](#)

Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 2025, n. 41, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, concernente la definizione della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale dei Nuovi giochi della gioventù. (**Rinvio**)
Documento consegnato dalle Regioni

[Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sul Piano nazionale anticorruzione 2025, approvato nell'adunanza del Consiglio dell'ANAC dell'11 novembre 2025. \(Parere reso\)](#)

[Documento consegnato dalle Regioni](#)

[Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto legislativo, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento \(UE\) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento \(UE\) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE". \(Parere reso\)](#)